

ASSOCIAZIONE COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO, PRESICCE, TAURISANO ED UGENTO



PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S. E DI V.I.A. IN FORMA ASSOCIATA

(Art. 148 D.Lgs. 42/2004 e art.8 L.R. 20/2009 e s.m.i.– LL.RR. n. 44 del 14.12.2012 e n.11 del 12.04.2001)

ART. 1

DEFINIZIONI E COMPOSIZIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata per brevità “Commissione”, istituita ai sensi dell’art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell’art. 8 della L.R. 20/2009 e s. m. i., costituisce l’organo collegiale di consulenza tecnica dell’Associazione dei Comuni di cui all’art. 1, in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all’art. 7 della stessa L.R. 20/2009 così come successivamente confermata dalla Giunta Regionale con appositi atti.
2. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all’art. 8 della legge regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma.
3. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;
4. La Commissione, infine, su richiesta, fornirà supporto agli Uffici Tecnici Comunali nell’ambito delle competenze delegate dall’art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, ai fini dell’espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I..
5. La commissione Locale per il paesaggio è composta da nr. 5 soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale, secondo i criteri e con i requisiti definiti all’art.8, comma 2 e 3 della L.R. n. 19 del 10 aprile 2015 e dal Regolamento per il funzionamento della Commissione stessa. In particolare i componenti della Commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle seguenti discipline:

- **Ingegneria e dell'architettura**, con particolare riguardo alla *progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale*;
 - **Storico-artistiche**, con particolare riguardo ai *beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio*);
 - **scienze della terra**, con particolare riguardo alla *geologia e geomorfologia*;
 - **biologiche, agrarie e forestali**, con particolare riguardo alla *botanica e all'ecologia*
6. Tra i cinque membri della Commissione vi saranno uno o più soggetti con qualificata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, nonché di VIA (Valutazione Ambientale Strategica) ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i.
 7. I componenti della Commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle amministrazioni comunali interessate che siano in possesso di diploma universitario attinente una delle materie innanzi indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno biennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Nella Commissione può essere inclusa anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
 8. Dando atto che nei territori dell'Associazione dei Comuni ricadono aree rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
 9. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
 10. Ogni Comune partecipante all'associazione individua un Responsabile Unico del Procedimento.
 11. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e/o un suo delegato, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. Alle sedute della predette Commissione può, altresì, partecipare il Responsabile del Settore Urbanistica o un suo delegato.

ART. 2

NOMINA, DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e Presicce.
2. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale.
3. Il Comune capofila ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti ai fini della successiva istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle domande. Le domande saranno istruite e valutate congiuntamente con i Responsabili competenti dei Comuni interessati dalla presente.
4. I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 1 (uno) anno, decorrente dalla data della nomina, salvo anticipato scioglimento dell'associazione. Il mandato non è rinnovabile.
5. Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre dodici mesi dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.
6. Ai fini della nomina, la Commissione costituita dai quattro Responsabili dei Comuni interessati, procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti indirizzi:

TITOLI DI STUDIO
Voto di laurea
Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione
Master, Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione (solo materie attinenti l'attività oggetto di selezione)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E ULTERIORI TITOLI SIGNIFICATIVI
Attività professionale almeno biennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, maturata nelle materie attinenti la selezione
Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle materie attinenti la selezione e/o come componente di Commissioni Locali per il Paesaggio
Servizio prestato presso aziende private nelle materie attinenti la selezione
Altri elementi desumibili dal curriculum, attinenti l'attività oggetto di selezione, non presi in considerazione nei punti precedenti (corsi di perfezionamento, seminari, progettazione, etc.)
Pubblicazioni nelle materie di cui alla selezione

7. Per ogni categoria dei soggetti idonei, verrà selezionata una terna di candidati tra i quali verrà individuato il professionista da nominare tramite sorteggio pubblico.
8. I professionisti selezionati, ma non nominati, verranno inseriti in un elenco del quale il Comune capofila, sempre con sorteggio, potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, etc., o nomina a seguito di decadenza della Commissione. Tale elenco resta in vigore per la durata di anni 3 (tre).
9. La predetta selezione non costituisce procedura concorsuale o paraconcorsuale.
10. Al comune capofila è assegnato il compito di avviare la procedura di rinnovo della CLP con l'avviso di selezione almeno 60 giorni prima della naturale scadenza della stessa. In caso di proroga di cui al precedente co.7°, il termine di cui sopra è differito automaticamente.

ART. 3

INCOMPATIBILITA'

1. Costituisce causa di incompatibilità:
 - ricoprire la carica di amministratore comunale locale;
 - essere rappresentante di Ente cui sarà demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione,
2. Ciascun Comune all'atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo.
3. I componenti della Commissione non potranno essere destinatari di incarichi da parte dell'Amministrazioni comunali precedenti, ovvero, svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica, urbanistica e paesaggio nell'ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica, nonché delle ulteriori materie indicate all'art. 1 co. 2°.

4. I componenti della Commissione non potranno svolgere attività nell'istruttoria di carattere urbanistico-edilizio e non potranno essere componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica comunale.
5. I membri della Commissione devono, comunque, astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:
 1. Hanno, anche antecedentemente alla nomina, partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 2. siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 3. siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.
6. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.
7. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art.2, comma 8.
8. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Dell'osservanza di tali prescrizioni, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10. I soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione, secondo il precedente co. 3°, nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle funzioni di componente della *Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA*.
9. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'Ordine Professionale di appartenenza. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina quali componenti della Commissione stessa. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.

ART. 4

CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'art.3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto come stabilito dal precedente art.2, comma 8.
3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2, comma 8.

ART. 5

ATTRIBUZIONI

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, ai sensi dall'Art. 8, Comma 1 della L.R. n. 19/2015, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
 - b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.
2. Nei procedimenti semplificati disciplinati dal regolamento di cui al DPR 139 del 09/09/2010, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.
3. La *Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA* esprime, altresì, il proprio parere e fornirà supporto sia sulle questioni di rilevanza ambientale nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4 del 12.02.2014, per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata L.R. 44/2012 e s.m.i. rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi; sia nell'ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.; sia, infine, su richiesta, fornirà supporto agli Uffici Tecnici Comunali nell'ambito delle competenze delegate dall'art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, ai fini dell'espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I..
4. La Commissione può inoltre:
 - chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - effettuare sopralluoghi, con preavviso alle parti ed ai tecnici progettisti, per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
5. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
6. Le sessioni della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA non sono pubbliche.
7. Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Consiglio Comunale non possono assistere alle sessioni della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA né farvi parte.
8. Al termine di ogni riunione il Segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, nel quale vengono riportati i pareri espressi sulle singole richieste di Autorizzazione Paesaggistica e di parere VAS/VIA esaminate.
9. Il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA, deve essere trascritto, a cura del Segretario della Commissione, su tutti gli elaborati allegati alle pratiche presentate e completato dalla firma del Presidente della Commissione.
10. I verbali delle riunioni di commissione possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante.

ART. 6

ORGANI E PROCEDURE

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano d'età.
2. Il Presidente convoca di volta in volta le sedute successive alla prima d'insediamento, l'avviso avverrà, di norma, nella seduta precedente con modalità verbale. I componenti assenti potranno essere convocati a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della seduta.
3. Ogni Comune associato potrà garantire la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno una volta ogni 20gg, salva diversa occorrenza che sarà segnalata dai Comuni interessati dalla presente convenzione. Se le pratiche del Comune interessato saranno in numero esiguo (inferiori a 4/5), potranno essere sottoposte all'esame della prima seduta della Commissione che si terrà in altro Comune associato.
4. Il Comune associato che convoca la Commissione presso la propria sede, dovrà fornire la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicurerà la raccolta e la conservazione dei propri verbali, anche in archivi digitali esterni accessibili tramite password custodita e condivisa dai R.U.P. di Paesaggio.
5. La Commissione potrà riunirsi anche in sedi esterne a quelle dei Comuni associati, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 3.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
7. Ogni Comune partecipante all'associazione individua un Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
8. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e/o un suo delegato, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere della Commissione in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni. Alle sedute della predette Commissione può, altresì, partecipare il Responsabile del Settore Urbanistica o un suo delegato.
9. Il Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA sarà il Responsabile Unico del Procedimento.
10. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa e alla consegna del medesimo al Comune interessato che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
12. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
13. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il suo sostituto.
14. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
15. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
16. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

ART. 7

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del Procedimento è un soggetto diverso da quello cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.
2. Per ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, ciascun Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, istruisce la pratica, rimettendo gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa, con esclusione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n°42/2004, garantendo il rispetto del termine perentorio di **venti giorni** (20 gg) dettati dall'Art. 8, Comma 1 della L.R. n. 19/2015, dei tempi più brevi indicati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
3. Nei procedimenti semplificati disciplinati dal regolamento di cui al DPR 139 del 09/09/2010, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.
4. Acquisito il parere della Commissione, il predetto Responsabile del procedimento cura ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (trasmissione alla Soprintendenza per il rilascio del relativo parere, etc.). Tale procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 15 dal parere della Commissione, fatti salvi, i provvedimenti di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

ART. 8

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione della formale richiesta.
2. La Commissione esprime il proprio parere non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/04, ma anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 89 e seguenti delle N.T.A. del P.P.T.R., con esclusione dell'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167 del citato Codice.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.
4. In ogni seduta la Commissione dovrà, comunque, garantire l'esame delle pratiche pervenute da tutti i Comuni interessati, procedendo secondo l'ordine cronologico della data di presentazione dell'istanza delle singole pratiche.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali nonché alla convenzione sottoscritta tra i comuni associati.

“Art. 8 - Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;

b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza."